

Ill.mo Sig. Presidente
Consorzio Porto Rafael – Palau
Dott. Costantino Tatriele
Enrica77@libero.it

Contenzioso: Consorzio Porto Rafael / Comune di Palau / Società Anglo Italiana s.p.a. / ed altri – TAR Sardegna rg n. 922/2017 - Giudizio di ottemperanza della sentenza TAR 2010 n. 187.

Egregio Presidente,

facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni, e tenuto conto della recente iniziativa del Sindaco di Palau di diretta convocazione “*dei lottizzanti ed aventi causa*” in luogo di codesto Consorzio per la data del prossimo 5 agosto 2021. Le significhiamo, ad ulteriore precisazione, l’andamento del processo in oggetto al fine di poter valutare la eccentrica iniziativa del Comune di Palau e del suo rappresentante.

Ed allora alla data del 30 giugno 2021 il Collegio Difensivo di Porto Rafael è comparso, da remoto, alla udienza celebratasi innanzi la Seconda Sezione del Tar Sardegna e dedicata alla discussione del processo; naturalmente tale udienza è stata preceduta dal rituale deposito di ulteriori memorie difensive a Lei già rimesse, dove è stata cristallizzata l’articolata ed autonoma posizione del Consorzio di Porto Rafael (adesione alla richiesta di ottemperanza e domanda risarcitoria per oltre E. 4 milioni) rispetto alla domanda giudiziaria avanzata dal consorte in lite Società Anglo Italiana quest’ultima ricorrente nel detto procedimento di ottemperanza.

Orbene il confronto dialettico che si è svolto alla udienza indicata è stato oltre modo utile delineandosi la posizione del Collegio giudicante che ha dimostrato di avere approfondito l’intera vicenda processuale ed i singoli atti giudiziari; invero in un passaggio significativo il Presidente del Collegio ha fatto intuire che la componente del tema decisorio relativo al trasferimento obbligato al Comune di Palau delle opere formalmente conformi all’accordo di lottizzazione e di quelle sostanzialmente conformi ad esso rappresenterebbe un dato oggettivo oltre che obbligato.

Si evidenzia che su tale presupposto è stata avanzata la domanda risarcitoria fatta valere da codesto Consorzio per un valore, come detto di oltre E. 4 milioni, come effetto consequenziale al mancato vincolato trasferimento delle opere di urbanizzazione.

La discussione si è quindi concentrata sulla diversa componente oggetto della statuizione del Tar Sardegna del 2010 (ed oggetto del giudizio di ottemperanza) connessa alla variante al piano di lottizzazione contenuta nella detta pronunzia, profilo questo necessitato in funzione della regolarizzazione delle opere non conformi all’accordo.

Rispetto a tale variante il Comune di Palau, tardivamente, ha adottato ma non ancora approvato tale strumento urbanistico e la delibera di adozione è stata impugnata innanzi il Giudice amministrativo Sardo tanto dalla società Anglo Italiana quanto dal Consorzio con la proposizione di motivi aggiunti all’interno del procedimento di ottemperanza ora pendente il quale dunque sta assumendo un perimetro più ampio. Il Collegio difensivo del Consorzio ed il difensore di Anglo Italiana hanno ancora una volta evidenziato al Collegio giudicante il carattere sproporzionato dei costi autonomamente determinati dal Comune di Palau ed addebitati al Consorzio per eseguire le opere di

cui alla variante adottata e per un valore di circa E. 1.700.000,00; tale doglianza è per altro, in maniera specifica, contenuta nella impugnativa avanzata dal Consorzio avverso la ricordata delibera urbanistica.

Nell'ambito della discussione resa alla ricordata udienza del 30 giugno u.s., sul punto è intervenuto il componente Relatore del Collegio giudicante il quale, in maniera piuttosto esplicita ha preannunziato l'adozione di una ordinanza interlocutoria finalizzata a rendere chiarimenti alle parti ovvero ad indicare i presupposti sui quali gli stessi contendenti si sarebbero dovuti confrontare nella prospettiva di un accordo sul solo tema variante.

Veniva così evidenziato che laddove all'esito della ordinanza e quindi nella formulazione delle dette indicazioni le parti non avessero raggiunto l'intesa, sarebbe stato nominato un consulente e/o verificatore ed all'esito di ciò decisa la intera controversia giudiziaria.

L'udienza si è quindi conclusa con l'univoca indicazione per la quale il Collegio giudicante avrebbe adottato, si riteneva a breve, l'ordinanza chiarificatrice ripetutamente menzionata.

È un dato oggettivo che alla attualità (30 luglio 2021) la seconda sezione del TAR Sardegna, non ha ancora reso tale pronunciamento, sicché non è stata ancora fornita la piattaforma ed i termini su cui aprire il confronto conciliativo, che, come è chiaro, si sarebbe dovuto svolgere, all'esito di ciò, solo tra le Parti costituite ed i loro Difensori.

Rispetto alla effettuata ricostruzione processuale, e dunque prima della adozione della ordinanza chiarificatrice, il Comune di Palau, e per esso il Sindaco dott. Manna che lo rappresenta, ha inteso adottare l'autonoma iniziativa di convocazione diretta presso la sede Comunale dei "*lottizzanti ed aventi causa*", esprimendo nell'atto di invito considerazioni su indicazioni processuali che nella richiamata udienza del 30 giugno 2021 per vero non corrispondono a quelle effettivamente fornite dal Collegio giudicante. L'attuale "*non liquet*" da parte del Giudice amministrativo comprova come l'iniziativa dell'Ente comunale concreti un comportamento esclusivamente finalizzato a creare ulteriori ostacoli ad un confronto istituzionale tra l'Ente locale, il Consorzio di Porto Rafael, e la Società Anglo Italiana, confronto che dovrebbe essere ispirato ai principi di lealtà e correttezza (art. 1 L. 241/1990); la convocazione dei singoli lottizzanti in luogo di codesto Ente esponenziale disvela, ancora una volta, la strategia di attacco della P.A. finalizzata unicamente a delegittimare il Consorzio di Porto Rafael ed a "spaccarlo" al suo interno.

La non legittima iniziativa del Sindaco di Palau per certi aspetti non sorprende questi Difensori atteso che formalmente e per le vie brevi lo stesso rappresentante comunale ha sempre manifestato la sua insofferenza verso la posizione del Consorzio di Porto Rafael in realtà soggetto esponenziale dei consorziati, giuridicamente legittimato dalla legge nonché dalla pronunce rese dalla Suprema Corte di Cassazione; l'atteggiamento e la strategia del Comune di Palau non dovrà intimorire alcuno convinti come siamo della fondatezza, correttezza e legittimità delle domande giudiziarie del Consorzio di Porto Rafael sostenute ed articolate con il nostro atto di costituzione in giudizio.

Il comportamento inadempiente dell'Ente locale è dunque non revocabile in dubbio, sol se si consideri che oltre dieci anni sono trascorsi dalla sentenza del 2010, passata in cosa giudicata, e che rappresenta il presupposto della presente azione di ottemperanza; l'atteggiamento apparentemente conciliativo ma in realtà finalisticamente indirizzato alla non esecuzione della sentenza ed all'addebito al Consorzio di importi economici da esso non dovuti, verrà segnalato, a tempo debito, alla Procura Generale presso la Corte dei Conti per danno erariale.

In considerazione di tutto ciò appare molto corretta oltre lungimirante la Sua comunicazione del 27 luglio 2021 che Ella, Sig. Presidente, ha inteso rendere ai sigg.ri Consorziati deducendo che la detta convocazione comunale per il 5 agosto : << *appare improvvida e provocatoria in quanto non convoca l'unico soggetto titolato ovvero il Consorzio tentando ancora una volta di "mascherare" in qualche modo il proprio persistente inadempimento* >>; condividiamo dunque pienamente l'invito che il Consorzio ha rivolto ai propri associati di mandare deserta la detta convocazione.

Naturalmente La terremo immediatamente informati in merito agli sviluppi giudiziari.

Napoli, Cagliari, 30 luglio 2021

Avv. Sergio Mascolo Avv. Marco Pilia Avv. Vincenzo Ruggiero